

DELIBERA N. 83/12/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELELOMBARDIA SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELELOMBARDIA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37 , COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 32/2011 notificato il 15 novembre 2011, ha contestato alla società TELEOMBARDIA SRL, con sede legale in via Colico n. 21, 20100 Milano - esercente l'emittente televisiva locale *Telelombardia*, la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'interruzione di notiziari, di durata inferiore a 30 minuti, con la trasmissione di pubblicità nei giorni:

- **14 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.38
- **15 dicembre 2010** dalle ore 19.21 alle ore 19.40
- **16 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.39
- **17 dicembre 2010** dalle ore 19.14 alle ore 19.40
- **20 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.40
- **21 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.39
- **22 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.39
- **23 dicembre 2010** dalle ore 19.13 alle ore 19.39

i notiziari hanno tutti durata inferiore a 30 minuti;

RILEVATO che la società in data 15 dicembre 2011 ha presentato le memorie giustificative nelle quali chiarisce che le interruzioni pubblicitarie durante il notiziario sono state trasmesse inavvertitamente a causa di problemi di natura tecnica, e che per il futuro da incarico ad una unità di personale di verificare il corretto inserimento pubblicitario all'interno di tali trasmissioni;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con proprio atto datato 1 febbraio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inserimento pubblicitario nei notiziari di durata inferiore a 30 minuti trasmessi sull'emittente televisiva locale *Telelombardia*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: <*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*>

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni della società in merito all'inserimento pubblicitario all'interno di notiziari di durata inferiore a 30 minuti, in quanto la società non ha eccepito le contestate violazioni;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Lombardia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00, (duemilasessantasei/00) al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto dell'inserimento delle interruzioni pubblicitarie durante notiziari di durata inferiore a trenta minuti, nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che gli episodi di violazione risultano isolati in ogni singola giornata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELELOMBARDIA SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Telelombardia*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, nella misura di euro 16.528,00 (sedicimilacinquecentoventotto/00), pari al doppio del minimo edittale per il numero di giorni in cui si è ripetuta la violazione, in questo caso otto, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 378, comma 4, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TELELOMBARDIA SRL, con sede legale in via Colico n. 21 - 20100 Milano - esercente l'emittente televisiva locale *Telelombardia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 16.528,00 (sedicimilacinquecentoventotto/00), per la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*

83/12/CSP”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.
Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “ Delibera n. 83/12/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola